

Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministero dello sviluppo economico del 13 ottobre 2021, n. 415 che definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

FAQ aggiornate al 24 gennaio 2022

1. SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo?

Possono accedere al contributo previsto dal bando, le imprese e i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano nell'esercizio della loro attività economica o professionale i semilavorati, i prodotti finiti, nonché il compost di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415 acquistati nel corso dell'annualità 2020.

1.2. In che modo è dimostrabile l'effettivo sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni oggetto di agevolazione?

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, l'effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni nell'esercizio dell'attività economica e professionale devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La citata attestazione, pena esclusione dall'agevolazione, deve essere allegata al modulo di domanda.

1.3. Quale documentazione tecnica è richiesta al fine di attestare il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i semilavorati e/o i prodotti finiti agevolabili?

Per i beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami è dimostrato mediante:

- a) un'etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
- b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
- c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Le citate attestazioni e/o dichiarazioni, pena esclusione dall'agevolazione, devono essere allegare al modulo di domanda.

1.4. Quale documentazione tecnica è richiesta al fine di attestare la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e s.m.i., per il compost di qualità agevolabile?

Per i beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, la conformità ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i., deve essere dimostrata attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore. La citata certificazione, pena esclusione dall'agevolazione, deve essere allegata al modulo di domanda. In alternativa alla predetta certificazione, la conformità ai requisiti ed alle caratteristiche previste potrà essere dimostrata attraverso un rapporto di prova associato al lotto di produzione di ammendante compostato acquistato oppure previa dimostrazione dell'adesione del prodotto acquistato ad un marchio di qualità. Anche in questo caso, pena l'esclusione dall'agevolazione, dovrà essere allegata al modulo di domanda idonea documentazione da cui si evinca il possesso dei requisiti.

1.5. È possibile avere chiarimenti in merito all'applicazione del decreto 13 ottobre 2021, n. 415 per aziende dotate di certificazione di Catena di Custodia (CoC) forestale.

Aziende dotate di certificazione PEFC

La certificazione di prodotto PEFC si basa sullo standard PEFC ITA 1002:2020, accreditato presso Accredia e conforme al regolamento UE n. 765/2008. La certificazione prevede che le organizzazioni produttrici di prodotti che includono materiale riciclato ne calcolino il contenuto in base alla norma ISO 14021. L'ottenimento della certificazione di prodotto intende quindi validata la % di contenuto riciclato autodichiarata dall'organizzazione e in quanto tale rende idoneo il prodotto al requisito b), di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto. Conseguentemente, essendo ottenuta nell'ambito di attività di certificazione, l'etichetta di prodotto "Riciclato PEFC" (con percentuale superiore al 75%) rende il prodotto idoneo anche al requisito a) di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto.

Aziende dotate di certificazione FSC

La certificazione CoC FSC non prevede il calcolo del contenuto riciclato in base alla norma ISO 14021, l'ottenimento della certificazione non fornisce quindi in nessun caso l'idoneità al requisito b) di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto. Nel caso in cui il prodotto sia dotato di etichetta di prodotto "FSC riciclato", si può considerare soddisfatto il requisito a) di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto, a patto che la certificazione CoC FSC, da cui discende l'etichetta, sia stata rilasciata da organismi di certificazione di prodotto accreditati (oltre che dall'organismo indipendente ASI), anche ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008.

1.6. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del bando, è sufficiente presentare uno solo dei documenti elencati all'articolo 3, comma 2 del medesimo bando?

Sì, è sufficiente presentare alternativamente uno solo dei documenti elencati all'articolo 3, comma 2 del bando.

1.7. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per acquisti di beni agevolabili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), e b) del bando, oggetto di successiva rivendita da parte della stessa impresa beneficiaria nell'ambito dello svolgimento di attività di commerciale?

A riguardo, si rappresenta che l'articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (norma primaria istitutiva della misura) stabilisce che *“il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale”* e che l'articolo 2, comma 2, del bando, in attuazione della predetta norma, dispone che *“alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni (...) nell'esercizio dell'attività economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario”*. Tenuto conto della predetta normativa di riferimento, non possono essere considerate ammissibili alle agevolazioni quelle spese riferite all'acquisto di beni che non siano utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario, configurandosi unicamente come merce di rivendita operata da operatori del commercio.

1.8. Possono essere oggetto di agevolazione le fatture relative ad acquisti del 2020, emesse nello stesso anno, che siano state pagate anche successivamente?

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le spese devono essere sostenute nell'anno 2020 e, a tal fine, l'articolo 2, comma 3 del decreto dispone che *“l'effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni di cui al comma 2 nell'esercizio dell'attività economica e professionale risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”*. Nella predetta attestazione il professionista certifica che le spese sono state effettivamente sostenute nell'anno 2020 in accordo con quanto previsto alle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

2.1. Quale è la forma e l'ammontare massimo dell'agevolazione concedibile?

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo ammissibili all'agevolazione spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto dei beni agevolabili, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

2.2. L'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145?

No. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, l'agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

3.1. Quali sono i termini per la trasmissione della domanda di accesso al contributo?

L'invio delle domande di accesso al contributo può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.invitalia.it> dalle ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2022.

3.2. Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento della domanda nella procedura informatica?

L'accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa, ovvero dal titolare di reddito di lavoro autonomo richiedente.

3.3. Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso al contributo?

Per accedere alla procedura informatica è necessario avere un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva. Nel caso non si disponga delle credenziali di accesso consultare il sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>. Per accedere alla procedura il soggetto proponente dovrà entrare nell'area riservata eseguendo il login e quindi accedere alla sezione specifica relativa alla misura "Bando prodotti riciclati".

3.4. Come deve essere compilata la domanda di accesso al contributo?

La domanda di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link <http://padigitale.invitalia.it>. Alla medesima pagina web, nella sezione dedicata al Bando, è possibile prendere visione del manuale utente per la compilazione dell'istanza di accesso. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata il soggetto richiedente potrà scaricare il modulo in formato ".pdf" che andrà firmato digitalmente e successivamente caricato sul sistema per procedere all'invio della domanda. Il sistema accetta solo file in formato pdf.p7m.

3.5. Cosa deve essere allegato alla domanda di accesso al contributo?

Alla domanda di accesso al contributo dovrà essere allegato:

- l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese e sull'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica o professionale (anche l'attestazione, come l'istanza di partecipazione, deve essere compilata nell'ambito della procedura informatica, poi scaricata in formato ".pdf", firmata digitalmente dal soggetto preposto, diverso dal firmatario dell'istanza, e successivamente caricata sul sistema per procedere all'invio dell'istanza stessa);
- le attestazioni e le certificazioni tecniche di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 13 ottobre 2021;
- le fatture di acquisto attestanti la spesa sostenuta corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

3.6. Il soggetto chiamato a sottoscrivere l'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese e sull'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica o professionale, non è in possesso della firma elettronica. È possibile produrre un documento (basato sul fac-simile presente nell'ambito della procedura informatica) compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato in originale dal soggetto incaricato, ma sottoscritto digitalmente dal soggetto proponente?

L'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese e sull'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica o professionale deve essere compilata esclusivamente nell'ambito della procedura informatica, inserendo i dati anagrafici del soggetto deputato al rilascio della stessa (presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,

ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale). La stessa deve essere quindi firmata digitalmente dal medesimo soggetto rilasciante l'attestazione. Il sistema non accetterà attestazioni con firma digitale non corrispondente.

3.7. Quante domande può presentare un singolo soggetto?

Ciascuna impresa/lavoratore autonomo può presentare una sola istanza di accesso all'agevolazione.

3.8. Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo? A quanto ammonta l'importo da pagare? E cosa si intende con l'espressione annullamento della marca da bollo?

Il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, CONCESSIONE E MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

4.1. Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, il contributo economico è riconosciuto dal Ministero della Transizione Ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun soggetto beneficiario, e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

4.2. Quali sono le tempiste previste per il riconoscimento del credito di imposta?

Come disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande di accesso all'agevolazione, il Ministero della transizione ecologica comunica ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell'agevolazione.

4.3. In che modo è possibile fruire del credito di imposta concesso?

In accordo con l'articolo 5, comma 1, del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e s.m.i., a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della transizione ecologica. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. CAUSE DI REVOCA E CONTROLLI

5.1. In quali casi il credito concesso viene revocato?

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, il contributo è revocato nei seguenti casi:

- nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- qualora la documentazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lett. a) e b), del decreto 13 ottobre 2021, n. 415 contenga elementi non veritieri.
- nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese;
- nel caso venga accertata dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta.

5.2. Cosa succede nei casi in cui la revoca dell'agevolazione sia intervenuta successivamente alla fruizione della stessa?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto 13 ottobre 2021, n. 415, nei casi di revoca, il Ministero della transizione ecologica, procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.